



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

Prot. n. 812
Del 26 marzo 2020

ORDINANZA
N. 6 DEL 26/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute;

Vista la L. 833/1978, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale testualmente recita "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana..."

Visto l'art. 117 (interventi d'urgenza) del D.lgs. 112/1998, il quale sancisce che: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto di emergenza adottato dal Consigli dei Ministri del 22 febbraio 2020 il quale prevede che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti positiva



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus;

Visto il D.L. del 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visto il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020”;

Visto il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020”;

Visto il DPCM 1° marzo 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 52 del 1° marzo 2020”;

Visto il DPCM 4 marzo 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 55 del 4 marzo 2020”;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 che dispone le misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 nonché misure di informazione e prevenzione, pubblicato in G.U. n. 59 dell'08 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n. 62 del 09 marzo 2020”;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n. 64 del 11 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 del recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n. 73 del 20 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020, n. Z00003 del 06.03.2020, n. Z00004 del 08.03.2020, n. Z00005 del 09.03.2020, n. Z00006 del 10.03.2020, n. Z00008 del 13.03.2020, n. Z00009 del 17.03.2020, n. Z00010 del 17.03.2020, n. Z00013 del 20.03.2020 aventi ad oggetto: “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ...”;

Vista l'ordinanza del Presidente n. Z00011 del 18/03/2020 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010”;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 05.03.2020, con il quale viene istituita l'Unità di Crisi regionale;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la comparsa di casi sul territorio comunale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

ORDINA

Dal 27 Marzo 2020 e fino a diversa disposizione, sono vietati:

1. Il trasferimento o lo spostamento di tutte le persone fisiche, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
2. La mobilità dalla propria abitazione o dimora se non per fare la spesa, recarsi in farmacia o per motivi di salute;
3. La frequentazione di aree e giardini pubblici;
4. Qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici;
5. La mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un “caso accertato” di positività al virus;



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

6. Recarsi al Cimitero Comunale, di cui è già stata disposta la chiusura con Ordinanza Comunale n. 03 del 19/03/2020;
7. L'utilizzo della casetta dell'acqua, di cui è già stata disposta la chiusura con Ordinanza Comunale n. 04 del 19/03/2020;
8. Il commercio su aree pubbliche ed il mercato settimanale del Comune di Tessennano, che si svolge nella giornata di sabato, in quanto potrebbe essere luogo di assembramento ove si potrebbero non rispettare le misure minime di sicurezza relative alla distanza interpersonale di almeno un metro, condizione essenziale per contenere la diffusione del contagio, così come riportato dal D.P.C.M DEL 08/03/2020, art.1 lett. S);
9. La partecipazione a funzioni religiose.

E' CONSENTITO:

L'uscita con animali domestici, che potrà essere effettuata soltanto nelle immediate vicinanze della propria abitazione per una distanza non superiore ai 100 metri, rispettando rigidamente le prescrizioni di sicurezza dei Decreti Ministeriali emanati in materia.

La spesa giornaliera deve essere effettuata negli esercizi commerciali del comune, con possibilità di spostarsi nel comune limitrofo, ove sia necessario, per l'acquisto di beni e/o prodotti di prima necessità, non reperibili nel Comune di Tessennano, usando il buon senso, concentrando e riducendo al minimo le uscite dalla propria abitazione ed a richiesta degli organi preposti al controllo dovrà essere esibito lo scontrino fiscale rilasciato dal commerciante.

DISPONE

1. Che le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M 22 marzo 2020 e precedenti.
2. Che la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge n.689/81.
3. Che la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Lazio ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs n. 104/2010 ovvero mediante il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

4. Che copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet;
5. Che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Prefettura di Viterbo e alla stazione Carabinieri di Canino.

Tessennano, li 26.03.2020

IL SINDACO

Dott. Ermanno Nicolai



Ermanno Nicolai